

## RISCOSSIONE

---

### ***Un lieve ritardo nel pagamento della rata non è sanzionabile***

di Luigi Ferrajoli

L'[articolo 15 ter D.P.R. 602/1973](#) disciplina gli **inadempimenti** nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate. Nello specifico, in caso di rateazione ai sensi dell'[articolo 3 bis D.Lgs 462/1997](#), **il mancato pagamento della prima rata** entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la **decadenza del beneficio** della rateazione stessa **e l'iscrizione a ruolo** dei residui importi dovuti per imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

In caso di rateazione ai sensi dell'[articolo 8 D.Lgs. 218/1997](#), **il mancato pagamento** di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta **la decadenza del beneficio** della rateazione **e l'iscrizione a ruolo** dei residui importi dovuti per imposta, interessi e sanzioni, nonché di un'ulteriore **sanzione amministrativa** pari al trenta per cento di ogni somma non versata.

Sennonché il **comma 3** del summenzionato articolo prevede espressamente che **la decadenza dal beneficio di rateazione sia esclusa** in caso di **lieve inadempimento** dovuto:

1. ad **insufficiente versamento della rata**, per una frazione **non superiore al 3 per cento** e, in ogni caso, a **diecimila euro**;
2. **tardivo versamento della prima rata**, non superiore a **sette giorni**.

Ciò posto, in caso di ritardo di due giorni nel versamento di una rata da parte del contribuente, **il piano rateale concordato in precedenza rimane valido**.

Ciò è stato chiarito dalla [sentenza CTR per la Sicilia n. 2773 del 04.07.2018](#).

Nel caso di specie, la società contribuente aveva ricevuto **un avviso bonario** da parte dell'Agenzia delle Entrate a cui aveva fatto seguito una **richiesta di rateazione** in venti rate da parte dell'impresa dell'importo ingiunto; tale domanda veniva accolta dall'Ente Impositore.

Tuttavia, la ricorrente provvedeva al versamento della seconda rata nei due giorni **successivi alla scadenza preventivata** e il sistema automatico di gestione dei pagamenti dell'Agenzia delle Entrate, conseguentemente:

1. riteneva **non valida la rateazione**;
2. **ricalcolava** gli importi dovuti;

3. attribuiva un'**ulteriore sanzione del 30%**;
4. calcolava gli **interessi**;
5. inoltrava la richiesta di **notifica della cartella di pagamento** al concessionario per la riscossione.

La CTP rigettava il ricorso proposto dalla contribuente, con il quale era stato eccepita la **sproporzione tra la violazione dell'adempimento** (versamento della rata con due giorni di ritardo dalla data prevista) e **l'ammontare delle sanzioni irrogate in cartella** (30%).

La società contribuente decideva pertanto di proporre appello avverso tale sentenza, invocando nuovamente sia il **lieve inadempimento**, sia la **sproporzione delle sanzioni e degli interessi irrogati**.

La CTR territorialmente competente, nella sua decisione, evidenziava, riprendendo un principio giurisprudenziale già sancito da precedenti pronunce della Corte di Cassazione, che **"il ritardo di due soli giorni nel pagamento di una sola rata non può che evidenziare l'accidentalità dell'evento"** (Cass. Civ. n. 6905/11) e non quindi **l'intenzionalità** di sottrarsi a un pagamento di imposte dovute e legittimamente richieste: manca quindi nel caso in esame quell'intenzionalità sanzionabile a termini di legge. Inoltre la misura eccessiva della sanzione per due soli giorni di ritardo non appare in linea con i precetti costituzionali della logica coerenza, oltre che della commisurazione alla capacità contributiva dei soggetti delle imposte anche sotto il profilo sanzionatorio".

Il legislatore ha aderito a tale impostazione, *in primis* estendendo a tutti i tributi l'**ulteriore riduzione** a un importo pari a **un quindicesimo** per ciascun giorno di ritardo per i versamenti effettuati con un lasso di tempo non superiore a quindici giorni della sanzione i cui all'[articolo 13 D. Lgs. 472/1997](#).

In un secondo momento, il Legislatore ha ripreso e specificato ulteriormente il medesimo concetto con l'introduzione del principio del **"lieve inadempimento"**, così come disciplinato dal [D.Lgs. 159/2015](#).

Ne consegue che, con la sentenza in commento, la CTR ha statuito **l'illegittimità delle sanzioni**, irrogate in misura piena, **a seguito del ritardo di soli due giorni nel pagamento di una rata** derivante dalla notifica dell'avviso bonario da parte dell'Agenzia delle Entrate e, soprattutto, ha chiarito che tale circostanza **non ha pregiudicato la validità della rateazione richiesta ed ottenuta in precedenza dalla contribuente**.

Seminario di specializzazione

## LA RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 231/01 E LA GESTIONE DEL RISCHIO D'IMPRESA

Scopri le sedi in programmazione >